



Prot. n. 00113/2022

Registro dei Provvedimenti

N. 4 del 31 marzo 2022

AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione del 31 marzo 2022, alla quale hanno preso parte il Dott. Umberto Rapetto, Presidente, l'Avv. Elia Santi, Vice Presidente, l'Avv. Patrizia Gigante, Componente e la Dott.ssa Martina Franciosi, Segretario Verbalizzante;

VISTA la segnalazione presentata a questa Autorità Garante in data 5 novembre 2021 (nostro Prot. n. 00632/2021) dall'Avv. OMISSIS, in nome e per conto della Sig.ra OMISSIS nei confronti del Sig. OMISSIS, con la quale chiedeva all'Autorità Garante di effettuare una disamina in merito all'installazione delle telecamere poste dal Sig. OMISSIS presso la propria abitazione;

VISTA la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

VISTA la documentazione in atti, ed in particolare:

VISTA la nota dell'11 novembre 2021 (Prot. n.00633/2021), con cui l'Autorità Garante chiedeva al Sig. OMISSIS informazioni in merito all'impianto di videosorveglianza dallo stesso installato presso la propria abitazione;

VISTA la risposta pervenuta in data 13 dicembre 2021 (nostro Prot. n. 00674/2021), con cui l'Avv. OMISSIS, in nome e per conto del Sig. OMISSIS, forniva riscontro alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità Garante, allegando le specifiche dell'impianto installato presso la di lui abitazione e una fotografia avente ad oggetto la ripresa interna della sola telecamera installata all'esterno dell'abitazione;

VISTO il verbale relativo al sopralluogo effettuato in data 10 febbraio 2022 (Prot. n. 00033/2022) presso l'abitazione del Sig. OMISSIS, sita in OMISSIS;

CONSIDERATO

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.171/2018, *"la presente legge stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche detenuti all'estero, nonché norme relative alla circolazione di tali dati"*;

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 171/2018, il trattamento dei dati personali si deve svolgere *"nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali"*;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 171/2018, *"chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano"*;

CHE ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della L. 171/2018, i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

CHE ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) della L. 171/2018, i dati personali devono essere trattati in maniera tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali;

CHE ai sensi dell'art. 4, comma 2, *"il titolare del trattamento garantisce il rispetto dei principi di cui al comma 1 e deve essere in grado di provarlo"*;

RILEVATO

CHE gli accertamenti – come risulta dal verbale n. 1 del 10 febbraio u.s.- hanno messo in evidenza che:

- a) il sistema è stato installato prima dell'entrata in vigore della Legge 21 dicembre 2018 n. 171;
- b) l'impianto si compone di n. 3 telecamere in relazione alle quali è stato accertato che:
 1. una telecamera è installata all'interno dell'abitazione e riprende il terrazzo di proprietà esclusiva del Sig. OMISSIS;
 2. una telecamera è installata all'interno dell'abitazione e riprende la zona garage di esclusiva proprietà del Sig. OMISSIS;
 3. una telecamera è installata all'esterno del garage di proprietà del Sig. OMISSIS e riprende la porzione (di proprietà comune ai condomini e senza che vi sia una autorizzazione da parte degli altri condomini comunque posta agli atti) che conduce allo stesso garage. Tale videocamera è segnalata mediante apposizione di un cartello informativo;
- c) le telecamere vengono tenute accese 24 ore su 24;
- d) le immagini si cancellano automaticamente ogni 48 ore;
- e) le immagini vengono visionate dal Sig. OMISSIS e dalla moglie Sig.ra OMISSIS tramite applicazione installata sul proprio smartphone;
- f) non sussistano particolari e cogenti esigenze di tutela che giustificano la compromissione del diritto alla protezione dei dati personali.

CHE, in base ad una complessiva valutazione degli elementi sopra indicati nonché della documentazione acquisita, emerge che il descritto trattamento risulta, per alcuni profili, non conforme alla L. 171/2018 indicante la disciplina in materia di protezione dei dati personali;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



CONSIDERATO

CHE, in conformità al principio di responsabilizzazione contenuto all'art. 4, comma 2, della L. 171/2018, ed alle indicazioni in materia di videosorveglianza che questa Autorità Garante ha a suo tempo disposto:

- g) Il titolare del trattamento è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 171/2018;
- h) Il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle condizioni di liceità del trattamento ai sensi dell'art. 5 della L. 171/2018, ai sensi del quale il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle condizioni ivi previste;
- i) È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- j) Il titolare del trattamento deve informare le persone in modo dettagliato nei luoghi in cui la videosorveglianza è in funzione;
- k) Tutti gli accessi devono essere dotati dell'informativa di area videosorvegliata;
- l) Le informazioni devono essere rese disponibili in un luogo facilmente accessibile all'interessato;
- m) In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli;
- n) I dati delle riprese dovranno essere trattati in modo lecito e per finalità di sicurezza;
- o) Le immagini potranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 96 ore e, quindi, cancellate anche con appositi sistemi automatici;
- p) Il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 33 della L. 171/2018;
- q) Nelle aree sottoposte a video sorveglianza, facendo salvo il rispetto delle norme in materia di lavoro, non sono consentite riprese stabili e continuative del personale dipendente con esclusione delle occasioni di transito dei lavoratori;
- r) Deve essere assicurato agli interessati l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare, quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate;
- s) Eventuali telecamere esterne non devono riprendere aree pubbliche o di accesso al pubblico, strade o spazi condivisi, salvo che sussistano particolari e cogenti esigenze di tutela che giustificano la compromissione del diritto alla protezione dei dati personali.

PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITÀ GARANTE

Dichiara illecito il trattamento descritto, in quanto una delle telecamere inquadra aree di proprietà comune a tutti i condomini, senza che questi abbiano espresso il proprio consenso ed ordina al Sig. OMISSIS di conformare il trattamento alle disposizioni della L. 171/2018,

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

dandone riscontro a questa Autorità Garante entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Giudice Amministrativo, con ricorso giurisdizionale, così come previsto dall'art. 70 della L. 171/2018.

**Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43- 47890 Repubblica San Marino T
+378 (0549) 883154 – e-mail: segreteria.ufficio@agdp.sm
www.garanteprivacy.sm

